

FUNZIONI CENTRALI

RINNOVO CONTRATTO 2019-2021



FP
CGIL

MINISTERO DELLA SALUTE

Se sei un lavoratore delle aree funzionali del **Ministero della Salute**, svolgi da anni il tuo lavoro in condizioni di grave carenza di personale, senza un adeguato riconoscimento economico e professionale, con un inquadramento che non corrisponde alla reale attività che effettivamente espleti giornalmente.

L'entrata in vigore del nuovo CCNL 2019/21 prevede soluzioni innovative e più funzionali alle tante criticità del lavoro al **Ministero della Salute**.

Il nuovo contratto delle funzioni centrali parla anche a te con le norme relative al Nuovo ordinamento professionale e sistema di classificazione

L'individuazione di quattro nuove aree di inquadramento giuridico - Operatori, Assistenti, Funzionari ed Elevate Professionalità - modifica fortemente le opportunità di crescita professionale per tutti i lavoratori.

NELLA FASE DI PRIMO INQUADRAMENTO

Con l'abolizione dei livelli, **si supera la differenziazione giuridica all'interno di ciascuna area**, risolvendo questioni divisive tra lavoratori inquadrati diversamente ma che di fatto svolgono lo stesso lavoro e **si offre a tutti una ulteriore prospettiva di avanzamento economico**, anche a chi aveva raggiunto le posizioni apicali della propria area.

Le famiglie professionali e le relative competenze saranno definite in contrattazione integrativa. **Per la FP CGIL è un modo per renderle più rispondenti a una organizzazione del lavoro funzionale a una adeguata crescita professionale** per tutti i lavoratori del Ministero della Salute, che nelle diverse realtà sono stati impiegati senza riguardo al profilo.

NELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

Fino al 31 dicembre 2024 il nuovo CCNL **prevede, con un finanziamento specifico, i passaggi dalla prima alla seconda area e dalla seconda alla terza** sulla base di una valutazione comparativa di titoli ed esperienza professionale anche **in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno**, dando risposta ai lavoratori del Ministero della Salute che svolgono attività diverse da

quelle previste dal proprio profilo.

Finalmente i lavoratori della seconda area potranno accedere alla nuova area Funzionari e una procedura analoga potrà essere attuata per i lavoratori della prima area che potranno transitare nella nuova area Assistenti.

Dopo anni di attesa, una risposta concreta, dopo anni di attesa, alle giuste richieste di tanti lavoratori e tante lavoratrici con una lunga esperienza professionale.

Sarà sempre possibile la progressione tra le aree del personale in servizio di ciascuna area in possesso del titolo richiesto dall'esterno, per una quota **fino al 50 % del fabbisogno**.



La quarta area, l'**area delle Elevate Professionalità** può diventare quindi lo sbocco naturale per le professionalità più alte all'interno del Ministero della Salute, con il riconoscimento del loro specifico contenuto professionale o della loro autonomia.

Con l'entrata in vigore del nuovo CCNL, ci saranno gli strumenti e le risorse economiche per realizzare il nuovo ordinamento e aprire così una stagione di crescita professionale e di valorizzazione di tutti i lavoratori delle aree funzionali del Ministero della Salute. Un obiettivo che la FP CGIL ha sempre fortemente voluto.

Il nuovo CCNL è la giusta risposta alle richieste dei lavoratori del Ministero della Salute.

TABELLA INCREMENTI ECONOMICI

Posizione Economica	Retribuzione mensile lorda da 2018	Incremento mensile da 1.1.2019	Incremento mensile da 1.1.2020	Incremento mensile da 1.1.2021	Arretrati al 31.12.2021 (comprensivi iva)*	Elemento perequativo annuo	Retribuzione mensile anno 2022	Differenza retribuzione mensile 2022 - 2018	Percentuale di incremento a regime
Ispettore Generale r.e.	2.766,94	24,60	49,80	117,00	2.488,20		2.883,94	117,00	4,23
Direttore Divisione r.e.	2.571,83	22,90	46,30	109,00	2.316,60		2.680,83	109,00	4,24
III F7	2.687,21	23,90	48,40	114,00	2.421,90		2.801,21	114,00	4,24
III F6	2.530,75	22,50	45,60	106,00	2.263,30		2.636,75	106,00	4,19
III F5	2.370,81	21,10	42,70	100,50	2.135,90		2.471,31	100,50	4,24
III F4	2.226,57	19,80	40,10	95,00	2.013,70		2.321,57	95,00	4,27
III F3	2.027,47	18,00	36,50	87,00	1.839,50		2.114,47	87,00	4,29
III F2	1.922,88	17,10	34,60	85,80	1.787,50		2.008,68	85,80	4,46
III F1	1.857,65	16,50	33,50	84,00	1.742,00		1.941,65	84,00	4,52
II F6	1.917,91	17,10	34,60	85,70	1.786,20		2.003,61	85,70	4,47
II F5	1.864,81	16,60	33,60	84,10	1.745,90		1.948,91	84,10	4,51
II F4	1.799,58	16,00	32,40	77,00	1.630,20	274,08	1.897,66	98,08	5,45
II F3	1.696,55	15,10	30,60	70,10	1.505,40	249,60	1.785,85	89,30	5,26
II F2	1.594,35	14,20	28,70	66,50	1.422,20	236,88	1.679,07	84,72	5,31
II F1	1.516,94	13,50	27,30	64,20	1.365,00	228,36	1.598,71	81,77	5,39
I F3	1.543,66	13,70	27,80	66,00	1.397,50	234,72	1.627,72	84,06	5,45
I F2	1.489,03	13,20	26,80	64,00	1.352,00	228,36	1.570,60	81,57	5,48
I F1	1.438,62	12,80	25,90	63,00	1.322,10	224,16	1.518,86	80,24	5,58

*gli arretrati sono stati calcolati al 31 dicembre 2021 senza tener conto della indennità di vacanza contrattuale già percepita e che va quindi sottratta, mentre dovranno essere aumentati della o delle mensilità del 2022 maturate prima della applicazione dei nuovi tabellari."